

Assegno di Inclusione

Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48
convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
Decreto ministeriale 13 dicembre 2023

REQUISITI DI ELIGGIBILITA'

COS'È L'ASSEGNO DI INCLUSIONE E A CHI SI RIVOLGE



Decorrenza: 1^a gennaio 2024

è una **misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale** rivolta a:



nuclei con persone minorenni



nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013)



nuclei con persone anziane con almeno 60 anni



nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (1)

Sono da considerarsi in **condizioni di svantaggio**, e fatta salva la possibilità che con successivo decreto possano essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate:

- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 dl DPCM 12 gennaio 2017;
- c. persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari;
- d. persone vittime di tratta", in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari;
- e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (2)

- f. persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d);
- g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali;
- h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (3)

- i. persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore. che:
- ☐ vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
 - ☐ ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
 - ☐ sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
 - ☐ sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;
- j. neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.

SULLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO – (1)

- ❑ la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi ed alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.
- ❑ La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi socio sanitari deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di Inclusione.

SULLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (2)

- Il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:
 - ☐ l'amministrazione che l'ha rilasciata;
 - ☐ Il numero identificativo, ove disponibile;
 - ☐ la data di rilascio;
 - ☐ l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.
- Nell'allegato alle «Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio», oggetto di prossima intesa in Conferenza Unificata, sarà disponibile un modello di certificazione, fatta salva altra modalità di certificazione a cura dell'Amministrazione competente.

LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO (1)

- ☐ Per le sole certificazioni di svantaggio rilasciate dai Comuni, ovvero per le attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, l'INPS comunica, al comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare, mediante la Piattaforma GePI.
- ☐ L'esito delle verifiche è comunicato dal comune, tramite la Piattaforma GePI, entro sessanta giorni dalla comunicazione.
- ☐ In assenza della comunicazione, la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.

LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO (2)

- ☐ Per le altre certificazioni di svantaggio, se non già disponibili sul SIISL o negli archivi dell'INPS, in sede di prima applicazione, l'amministrazione, che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall'INPS.
- ☐ L'esito delle verifiche è comunicato entro sessanta giorni dalla notifica da parte di INPS.
- ☐ In assenza della comunicazione, la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.

ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI (1)

Per il beneficiario dell'Assegno:

- ☐ la **mancata sottoposizione a misura cautelare personale** (es. arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, ecc.) o a misura di prevenzione (es. obbligo di dimora, divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone, obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti, ecc.).
- ☐ **l'assenza di sentenze definitive di condanna** o adottate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto «**patteggiamento**»), intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
- ☐ **Non viene fatta alcuna distinzione circa il reato commesso in relazione alla condanna. Sono, pertanto, da considerare tutte le sentenze definitive di condanna, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, a prescindere dal reato commesso.**
- ☐ I controlli sono effettuati tramite l'interoperabilità con le banche dati del Ministero della Giustizia

ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI (2)

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare:

- in cui un **componente**, sottoposto agli obblighi, **risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni**, fatte salve le dimissioni per giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

COS'È L' ASSEGNO DI INCLUSIONE - CONDIZIONI

L'Assegno di inclusione è una misura **condizionata**:

- al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
- alla valutazione della condizione economica
- all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa

REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

La persona che richiede l'Assegno di inclusione deve essere congiuntamente:

☐ Cittadino
dell'Unione
europea

oppure

☐ suo familiare che
sia titolare del
diritto di soggiorno
o del diritto di
soggiorno
permanente

oppure

☐ cittadino di paesi terzi in possesso del
permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o apolide
in possesso di analogo permesso o
titolare di protezione internazionale
(asilo politico, protezione sussidiaria)

☐ residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa

☐ la residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza (destinatari della misura)

VERIFICHE DI RESIDENZA E RUOLO ANAGRAFI

- ☐ Ai sensi dall'art. 4, comma 1, i requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall'INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
- ☐ Pertanto, l'INPS per il tramite di GePI, invierà ai Comuni la richiesta di effettuare le verifiche laddove risulti necessario un supplemento di istruttoria rispetto alle informazioni nella loro disponibilità.
- ☐ L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni attraverso la Piattaforma GePI entro sessanta giorni.
- ☐ Decorso questo termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato, l'INPS procede ad accogliere la richiesta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.
- ☐ Queste attività di verifica sono riferite anche ai controlli anagrafici relativi al Supporto per la Formazione e il Lavoro.
- ☐ Inoltre i Comuni svolgeranno a campione a controlli sulla composizione del nucleo familiare

LE SITUAZIONI DI IRREPERIBILITÀ



Situazioni del requisito di residenza per le persone senza dimora cancellate per irreperibilità, considerando le pregresse indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Nota n. 1319 del 19 febbraio 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali e la Nota del 14 aprile 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali)

Le persone senza dimora, in genere, non hanno il requisito della residenza perché spesso risultano essere state iscritte in anagrafe per un periodo superiore ai cinque anni, ma attualmente non sono più iscritte, neppure come residenti senza dimora in quanto cancellati per irreperibilità anagrafica. **In tali casi devono innanzitutto richiedere l'iscrizione anagrafica (anche fittizia), cui hanno diritto anche se prive di un alloggio.**



- Per quanto riguarda il requisito della residenza negli ultimi due anni, in assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, il **requisito sostanziale può essere accertato limitatamente ai richiedenti cancellati per irreperibilità, ad esclusione del caso per mancato rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.**
- In queste situazioni, i **servizi anagrafici collaborano con i servizi sociali del Comune di residenza** per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro, quali, in presenza di conoscenza della storia personale, una relazione che dichiara la permanenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda o una ricostruzione, sulla base delle dichiarazioni delle persone interessate, delle vicende anagrafiche con i Comuni coinvolti. In assenza di tali riscontri, il requisito sarà considerato non soddisfatto.

REQUISITI ECONOMICI (1)



un **valore ISEE** non superiore a 9.360 euro;



un **valore del patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU. Tale importo andrà calcolato **decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione, fino ad un massimo di 150.000 mila euro.**



un **valore del patrimonio mobiliare** non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, ulteriormente incrementato alla presenza di più componenti minorenni (1.000 euro in più per ogni minorenne oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE).

REQUISITI ECONOMICI (2)



- ❑ Un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (**pari di base ad 1 per il nucleo familiare, incrementato, fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni**) ovvero ***fino ad un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.***



- ❑ ***Al minore di età con disabilità o non autosufficiente, si applica il medesimo valore di 0,50 previsto per ciascun altro componente adulto con disabilità.***
- ❑ Tale soglia è aumentata a 7.560 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, ***se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.***

LA NUOVA SCALA DI EQUIVALENZA



+0,50

per ciascun altro
componente con
disabilità o non
autosufficiente



+0,40

per ciascun altro
componente con età
pari o superiore a 60
anni



+0,40

per un
componente
maggiormente con
carichi di cura,
come definiti
all'articolo 6,
comma 5



+0,30

per ciascun altro
componente adulto in
condizione di grave
disagio bio-psicosociale
e inserito in programmi
di cura e di assistenza
certificati dalla pubblica
amministrazione



+0,15

per ciascun
minore di età,
fino al secondo



+0,10

per ogni ulteriore
minore di età
oltre il secondo

ESCLUSIONI DALLA SCALA DI EQUIVALENZA



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico della Pubblica Amministrazione.



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

La continuità di residenza si intende interrotta per:

- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi
- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi, anche non continuativi, nell'arco di diciotto mesi.

Sono fatte salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute

A PROPOSITO DI ASSENZA

Da chi saranno effettuati i controlli sulla continuità della residenza (cioè, che non vi sia stata un'assenza dal territorio italiano per oltre 2 mesi o 4 mesi non continuativi negli ultimi 18 mesi)?

In attesa di ulteriori specificazioni circa le modalità di controllo, si richiama l'articolo 3, comma 8 del D.L. 48/2023 che pone in capo al beneficiario dell'Assegno di inclusione la comunicazione di ogni variazione delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento – tra questi la residenza in Italia – a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

La presenza in Italia potrà essere verificata in relazione all'obbligo dei beneficiari di presentarsi ai servizi sociali o ai patronati ogni 90 giorni per aggiornare la propria posizione.

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (1)

Riferimento - articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013:

- ✓ reddito complessivo ai fini Irpef;
- ✓ redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- ✓ ogni altra componente reddituale esente da imposta e redditi da lavoro dipendente prestato all'estero;
- ✓ proventi da attività agricole;
- ✓ assegni per mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- ✓ redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- ✓ reddito figurativo attività finanziarie.



Il reddito familiare ai fini dell'Assegno di inclusione non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall'attestazione ISEE. La base di partenza per il calcolo del reddito familiare è data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell'ISR, senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell'ambito dell'ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.).

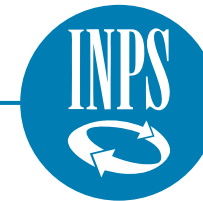
ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (2)

- ❑ Dal reddito familiare definito nell'ISEE sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, fatta eccezione per le prestazioni **percepites in ragione della disabilità** e per quelle non sottoposte alla prova dei mezzi. I trattamenti assistenziali sono **comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al SIUSS**.
- ❑ Alla luce delle esclusioni previste dalla norma (si vedano anche le slide successive), i trattamenti in corso di godimento da sommare in automatico al reddito familiare ai fini dell'Assegno di inclusione sono individuati dai codici da A1.02 a A1.04 (**salvo che siano contemplate del progetto personalizzato**) della Tabella 1 del Regolamento ministeriale 206/2016. (A1.02 assegno maternità erogato dai Comuni – A1.03 carta acquisti – A1.04 Sussidi economici, anche un tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose)

Non rientrano le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, **aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell'Ambito territoriale sociale**. Attenzione alla codifica nella fase di implementazione del SIUSS.

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (3)

- Sono incluse le **pensioni dirette e indirette**, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE.
- Sono inclusi nel calcolo (e quindi sottratti dal beneficio massimo dell'Assegno di inclusione) i **trattamenti assistenziali** sottoposti alla prova dei mezzi, che dipendono cioè dalla condizione economica.



Erogati dall'INPS
(esempi)

- l'assegno di maternità
- la carta acquisti
- l'assegno sociale

ELEMENTI CHE NON DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE

Nel valore dei trattamenti assistenziali **non rilevano**:

- l'Assegno unico e universale
- il Reddito di Inclusione e il Reddito di Cittadinanza o **altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà**
- erogazioni riferite al pagamento di arretrati
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi
- esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi
- erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi
- bonus nido annuo da 3.000 con ISEE non superiore a €. 25.000 o da €. 2.000 con ISEE fino a €. 40.000, quale rimborso spese
- indennità di accompagnamento, pensione di invalidità **e indennità di frequenza e tutte le provvidenze percepite in ragione della condizione di disabilità (art. 2 co. 9 DL 48/23)**

QUALE ISEE E QUALI REDDITI

- ☐ **I.S.E.E. ordinario in corso di validità**
- ☐ **Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'I.S.E.E. è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013**
- ☐ **Possibilità di presentare l'I.S.E.E. corrente**
- ☐ **In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al 29 febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti, ai fini dell'erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, se ricorrono le condizioni, è realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base dell'I.S.E.E. in corso di validità per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi.**

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (1)

Il nucleo familiare è quello definito dall'articolo 3 del DPCM 159/2013.

- **Coniugi con la stessa residenza:** i coniugi che risultano nello **stesso stato di famiglia** fanno sempre parte dello **stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione**
- **Coniugi con diversa residenza:** vanno **sempre indicati nella medesima DSU ad eccezione** dei casi di **separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente**
- I coniugi **permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora risiedano nella medesima abitazione.**
- I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione.



IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (2)



- Fa **parte del nucleo** familiare **anche il coniuge iscritto** nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**), poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge.
- In caso di residenza diversa, i coniugi devono trovare un accordo circa l'identificazione della residenza familiare. In caso di mancato accordo, la residenza è individuata nell'ultima residenza comune oppure, in assenza di questa situazione, la residenza del coniuge di maggiore durata.
- Le regole dei coniugi, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (articolo 1 – commi 13 e 20 e Decreto 13 aprile 2017, n. 138) - (Messaggio I.N.P.S. 5171 del 21.12.2016).

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (3)



- Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
- Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
- Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (4)



- ☐ Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori da lui identificato.
- ☐ i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito, ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (5)



I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.
(Riferimento normativo legge 19 luglio 2019, n. 69 – *Le forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano le persone discriminate in base al sesso*).



Nel caso in cui il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria preveda l'inserimento dei figli, il nucleo sarà composto dal genitore e dai figli.

ALTRI REQUISITI



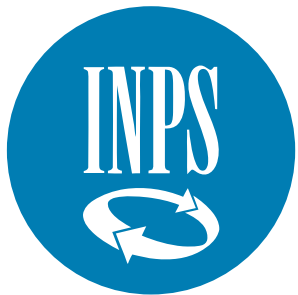
Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di **autoveicoli** di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei **36 mesi antecedenti** (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)



Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità **navi e imbarcazioni da diporto o di aeromobili**

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



L'Assegno di inclusione è richiesto a partire **dal 18 dicembre 2023:**

- **con modalità telematica all'INPS utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica** tramite il sito www.inps.it
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (**CAF**) a decorrere dall' 8 gennaio 2024
- presso gli Istituti di patronato

All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SIISL, può accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta

DOMANDE E RUOLI DEL SEGRETARIATO SOCIALE

- ❑ I Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta di AdI presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e servizi sociali.
- ❑ I Comuni e gli Ambiti possono altresì offrire assistenza nella registrazione alla Piattaforma SIISL
- ❑ Le attività di assistenza possono prevedere l'apporto degli Enti del Terzo Settore attivi nel contrasto alla povertà.

DOMANDE E RUOLI DEL TERZO SETTORE

- ☐ L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi, anche attraverso specifici accordi e protocolli.
- ☐ Possono essere previsti punti informativi o di supporto alla presentazione della domanda presso le strutture di Terzo settore, in particolare nell'ambito dei Centri Servizi per il contrasto della povertà.
- ☐ Sono, in particolare, promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse dei Fondi europei. Sono, inoltre, realizzate attività congiunte di promozione e informazione a favore della cittadinanza.

VERIFICA DEI REQUISITI

Le informazioni contenute nelle domande sono utilizzate dall'INPS per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso alla misura, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione da:

- **Comuni**
- **Ministero dell'Interno attraverso l'A.N.P.R.**
- **Ministero della Giustizia**
- **Ministero dell'Istruzione e del merito**
- **Anagrafe tributaria**
- **Pubblico Registro Automobilistico**
- **altre Pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti**

SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

- Le domande acquisite e che non superano positivamente la prima istruttoria sono sottoposte ad un supplemento istruttorio.
- Pertanto, mentre continueranno ad essere visualizzabili in SIISL nello stato **"Acquisita"**, nella procedura verranno poste nello stato di **"Sospesa per supplemento istruttorio"**.
- Le motivazioni di supplemento istruttorio:
 - Verifica cittadinanza e residenza
 - Soglie ISEE e soglie di reddito e patrimonio
 - DSU non presente o ISEE con omissioni o difformità o discordante con nucleo familiare

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO (1)

Il beneficio economico **è esente dal pagamento dell'IRPEF**, si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, e, come tale, è impignorabile, ed è dato dalla somma di:

Entrambe le integrazioni sono calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall'ISEE e presenti nel modello di domanda e nelle banche dati INPS.



Una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza ADI (7.560 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza, per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza)



Un contributo per l'affitto fino ad un massimo di 3.360 euro – 280 euro mensili (1.800 euro – 150 euro mensili - per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO (2)

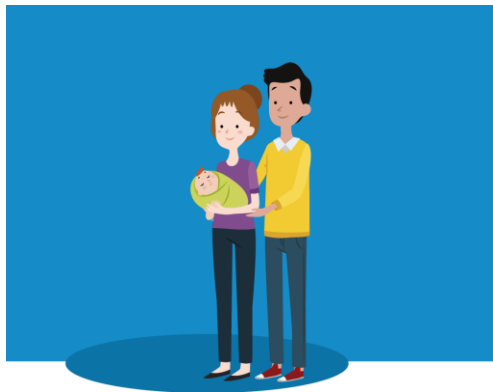
- Il beneficio di integrazione al reddito tiene conto della parte reddituale e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari in capo al nucleo familiare.
- Il beneficio di integrazione al reddito viene riconosciuto nella misura massima – pari per un single a 780 euro mensili – solo a chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili.
- L'Assegno di inclusione **è compatibile** con il godimento della **NASpl** o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni rilevano ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio dell'Assegno di inclusione in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
- Il beneficio economico non può essere inferiore a euro 480 annui, pari a 40 euro mensili.

DURATA DEL BENEFICIO

- Il beneficio **decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale (PAD).**
- In fase di prima applicazione, per le sole domande che presentino il PAD sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, **la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024.**
- L'INPS, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti, mette a disposizione dei Comuni, tramite la Piattaforma GePI, i dati sui nuclei richiedenti l'AdI che, decorsi trenta giorni dall'esito positivo dell'accertamento, non hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, per consentire ai servizi sociali eventuali azioni di supporto.
- Il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, **per periodi ulteriori di 12 mesi.**
- **Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi, è sempre prevista la sospensione di un mese.**

LE VARIAZIONI

VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE



- ☐ Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità, è necessario **ripresentare la DSU aggiornata entro un mese dalla variazione**, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.
- ☐ Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU aggiornata ai fini dell'ISEE, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda dell'ADI, venendo meno gli effetti della precedente.

VARIAZIONI PER ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione:

- il maggior reddito da lavoro percepito **non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui (per nucleo)**, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità;
- L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.
- Il reddito presunto derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio.
- La comunicazione avviene mediante il modello "*Adi-Com Esteso*"
- **Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa sino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.**

VARIAZIONI PER ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE



In caso di partecipazione a **percorsi di politica attiva del lavoro (es. tirocini o attività formative parte del patto)** che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, la cumulabilità con l'Assegno di inclusione è riconosciuta **entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi**.



In caso di accettazione di **offerte di lavoro** anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con l'Assegno di inclusione è riconosciuta **entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi**.

VARIAZIONI PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO/IMPRESA

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione:

- ✓ l'avvio dell'attività deve esser comunicata entro il giorno antecedente all'inizio della stessa, pena la decadenza dal beneficio, mediante il modello "*Adi-Com Esteso*"
- ✓ Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno;
- ✓ a titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale;
- ✓ il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

ALTRE VARIAZIONI

Il beneficiario dell'Assegno di inclusione è obbligato a comunicare qualsiasi variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura (cittadinanza, residenza e soggiorno, economici e patrimoniali) entro **quindici giorni dall'evento modificativo**, pena la decadenza dal beneficio, mediante il modello "*Adi-Com Esteso*".

LA CARTA DI INCLUSIONE

LA CARTA DI INCLUSIONE (1)

- Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta di Inclusione.
- L'AdI può essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano la responsabilità genitoriale o sono considerati nella scala di equivalenza.
- Il beneficio è attribuito ai singoli componenti maggiorenni riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.
- La consegna della Carta di Inclusione avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale presso le sedi dell'ente gestore (attualmente «Poste Italiane»).
- Nel caso in cui l'AdI viene erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo decede, l'erogazione viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilità arretrate non ancora erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi

LA CARTA DI INCLUSIONE (2)

Funzionalità consentite*:

- ☐ **Acquisti finalizzati alle esigenze dei beneficiari** ed effettuati solo su canale fisico in Italia, entro i limiti della disponibilità della Carta.
- ☐ **Prelevare denaro contante** presso gli ATM di Poste italiane e gli ATM bancari in Italia per un **importo massimo mensile di €. 100,00, moltiplicato per la scala di equivalenza prevista per la determinazione del beneficio**
- ☐ **Pagamento mensile**, tramite un unico bonifico da Ufficio postale, la **rata dell'affitto in favore del locatore indicato nel contratto**
- ☐ **Pagamento delle bollette delle utenze**

* Anticipazioni del decreto sugli utilizzi della carta, che sta completando il suo iter

LA CARTA DI INCLUSIONE (3)

Funzionalità NON consentite

☐ Acquisti dei seguenti beni e servizi:

- Giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità
- Sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo
- Giochi pirotecnici
- Prodotti alcoolici
- Acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali
- Armi
- Materiale pornografico e beni e servizi per adulti
- Servizi finanziari e creditizi, servizi di trasferimento di denaro e servizi assicurativi
- Articoli di gioielleria e di pellicceria
- Acquisti presso gallerie d'arte e affini
- Acquisti in club privati

IL SISTEMA SANZIONATORIO

SISTEMA SANZIONATORIO (1)

Cause di decadenza. Un componente del nucleo familiare tenuto agli obblighi:

- **non si presenta presso i servizi** sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- **non sottoscrive il patto** per l'inclusione o il patto di servizio, salvi i casi di esonero;
- **non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione** o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;

SISTEMA SANZIONATORIO (2)

Cause di decadenza. Un componente del nucleo familiare tenuto agli obblighi:

- **non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro**, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
- non rispetta le **previsioni di comunicazione** di variazioni ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- **non presenta una DSU aggiornata** in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, **intento a svolgere attività di lavoro**, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.



In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta.

Il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo solo decorsi sei mesi dalla data di revoca o di decadenza.

SISTEMA SANZIONATORIO (3)

- Tutti i soggetti che accedono al sistema informativo mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni previste.
- L'INPS, per il tramite del sistema informativo, mette a disposizione dei Centri per l'impiego e dei Comuni gli eventuali conseguenti **provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio**.
- Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

SISTEMA SANZIONATORIO (4)

- **I Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici** attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento dell'Assegno di inclusione.
- Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la **responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate**, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle funzioni indicate.
- Queste condotte omissive sono valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.



Grazie